

ALCOOL E IDONEITÀ ALLA GUIDA


Dott.ssa Alessandra De Palma

Direttore U.O. di Medicina Legale e Gestione del Rischio


Azienda U.S.L. di Modena

**Collaboratrice Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali –
Assessorato Politiche per la Salute**

Regione Emilia-Romagna



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Assessorato Politiche per la Salute

L'IDEA di COLLABORARE
È NATA E CRESCIUTA
PERCHÉ
SUSSISTEVANO I PRESUPPOSTI
in REGIONE EMILIA-ROMAGNA
e soprattutto LOCALMENTE

L'obiettivo sarebbe:

**INSEGNARE alle PERSONE a
PRENDERE DECISIONI
CONSAPEVOLI CIRCA l'USO
dell'ALCOOL e la GUIDA
perché**

**l'alcool peggiora progressivamente
la capacità delle persone di agire
e di guidare**

**Allora si è pensato
di cogliere l'occasione
che si stava presentando:
applicare la legge traendone
il maggiore vantaggio in termini di
TUTELA della SALUTE
sia INDIVIDUALE sia COLLETTIVA
utilizzando un organo già esistente
ma integrandolo secondo la norma
e la reale utilità dei cittadini**

COMMISSIONI MEDICHE LOCALI

per le patenti di guida

(a valenza provinciale)

Operanti nelle Aziende U.S.L.

ex Art. 119, comma 4,

D. Lgs. 285/92 e s.m.i.

(Codice della strada)

**L'accertamento dei requisiti fisici e
psichici è effettuato da CML
costituite in ogni provincia presso
le Aziende U.S.L. del capoluogo,
nei riguardi:**

.....*omissis*

**c) di coloro per i quali è fatta
richiesta dal Prefetto o dall'Ufficio
Provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.**

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida....

(medico legale AUSL, medico militare s.p.e., medico della Polizia di Stato, medico delle Ferrovie, ecc....)

La CML può avvalersi

di singoli consulenti

oppure di istituti medici specialistici

appartenenti a strutture pubbliche

con onere a carico del soggetto

esaminato

Art. 186

(Guida sotto l'influenza dell'alcool)

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis;

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Omissis

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.

Fondi mai visti.....sigh!

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4 (CML), che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

(CML)

**Quali i CRITERI VALUTATIVI
seguiti dalle CML?
Quelli NORMATIVI, ovviamente.**

**All'art. 320, Appendice II,
del D.P.R. 495/92, alla lettera F,
sono regolamentate infatti
le modalità
di rilascio e rinnovo
della patente di guida
in caso di uso/abuso
di sostanze psicoattive**

“La patente di guida **NON DEVE** essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino **in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope** né a persone che comunque **CONSUMINO ABITUALMENTE** sostanze capaci di compromettere la loro capacità a guidare **SENZA PERICOLI.**

Nel caso in cui tale dipendenza
sia passata e non più attuale
la commissione medica locale,
dopo aver valutato
CON ESTREMA CAUTELA
IL RISCHIO DI RECIDIVA
del singolo candidato
o conducente,
sulla base di **IDONEI**
ACCERTAMENTI CLINICI
E DI LABORATORIO,

e dopo essersi
eventualmente avvalsa
della CONSULENZA
di uno SPECIALISTA
APPARTENENTE
ad una STRUTTURA PUBBLICA,
PUÒ ESPRIMERE
parere favorevole
al rilascio o alla conferma.

La commissione medica locale
tiene in debito conto

e valuta

CON ESTREMA SEVERITÀ

I RISCHI ADDIZIONALI

connessi con la guida

di veicoli

delle CATEGORIE C, D, E.

La validità
della patente
in questi casi
non può essere superiore
a due anni.

Per la conferma
e la revisione
valgono le stesse modalità.”.

Si è cercato di fornire
indicazioni operative uniformi
su tutto il territorio regionale
dell'Emilia-Romagna

Si partiva da una situazione di discreta
difformità (non che ora sia tutto
perfetto....) e si dovevano integrare
le CML con i medici alcolisti
(ai sensi della L. 125/2001, art. 6)

Gruppo di lavoro RER (misto) su ALCOOL e GUIDA:

- ❖ protocollo uniforme sul territorio regionale dell'ER
- ❖ stretta collaborazione fra SERT/
Centri Alcologici e CML
- ❖ integrazione delle CML con
alcolologo (come previsto dall'art. 6
della L. 125/2001)

La legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” stabilisce infatti all’art. 6:

“*(Modifiche al codice della strada)*. 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

“Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati”.

OBIETTIVO AMBIZIOSO:

AZIONE SINERGICA allo SCOPO di
PREVENIRE gli
INCIDENTI STRADALI
ALCOOL-CORRELATI

CONTINUIAMO AD AUSPICARE CHE
IN FUTURO CIÓ SARÁ
POSSIBILE ANCHE
PER LE ALTRE SOSTANZE

La composizione
della CML
è stabilita
dall'art. 330
del D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495 e s.m.i.

(Regolamento di esecuzione e di
attuazione del “nuovo” = EX NUOVO
codice della strada)

**“1. Il presidente della
commissione medica locale
è nominato con
decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione
di concerto con il
Ministro della sanità su designazione
del responsabile dell'unità sanitaria
locale presso la quale opera la
commissione (DG dell'AUSL).**

**2. Il presidente di tale commissione
deve essere
il medico responsabile
dell'ufficio medico legale, ove esistente,
ovvero,
in mancanza di detto ufficio,
il medico responsabile del settore cui,
secondo le disposizioni interne, siano
attribuite le corrispondenti funzioni in
materia.**

3. La commissione è composta di due membri effettivi e di due supplenti ricompresi fra i medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice. Tali medici, tutti in attività di servizio, sono designati dalle amministrazioni competenti.

I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse....

**Il lavoro del gruppo regionale misto è
esitato nella**

DELIBERAZIONE della

GIUNTA REGIONALE

19 luglio 2004, n. 1423

**“Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie
della Regione Emilia-Romagna per la
valutazione dell’idoneità alla guida dei
soggetti segnalati per guida in stato di
ebbrezza alcolica”**

**Percorso valutativo per l'accertamento
dell'idoneità alla guida nei soggetti segnalati
per guida
in stato di ebbrezza alcolica**



Violazione dell'articolo 186 n.C.d.s.



**Revisione dell'idoneità
psicofisica alla guida
L'interessato si rivolge
alla segreteria della CML
per il ritiro degli accertamenti**

Ritira una nota informativa
(opuscolo)
con indicazioni inerenti
al percorso diagnostico e
alle modalità dell'accertamento



Prenota gli esami ematochimici
(ALT, AST, MCV, γ GT, TG, CDT)



L'interessato esegue
gli esami di laboratorio
ritira i risultati e li presenta alla CML

VISITA IN CML CON MEDICO ALCOLOGO

GIUDIZIO DI IDONEITÁ/NON IDONEITÁ



la CML

può ritenere necessario

un approfondimento

presso il

CENTRO ALCOLOGICO

competente per territorio

**PERCORSO STANDARD:
LA CML ESPRIME IL PROPRIO**

**GIUDIZIO DI IDONEITÀ
O DI NON IDONEITÀ**

**CON/SENZA IL PARERE DI
APPROFONDIMENTO del**

**CENTRO ALCOLOGICO
competente per territorio**

**La CML RECEPISCE la
CONSULENZA del CA**



**Classe di rischio 1
(scarsa entità)**



Idoneità da 6 a 12 mesi

La CML RECEPISCE la
CONSULENZA del CA



Classe di rischio 2
(media entità)



da NON idoneità per 3 mesi a
Idoneità per 3 mesi

**La CML RECEPISCE la
CONSULENZA del CA**



**Classe di rischio 3
(elevata entità)**



**NON idoneità per un periodo
non inferiore a 6 mesi**

ITER FAVOREVOLE (con/senza consulenza CA)



aumento progressivo
della durata di validità
della patente di guida



in base a età, anzianità di guida, tasso
di alcoolemia, sinistro e sua gravità,
consapevolezza

Classe di rischio 1
(scarsa entità)



Idoneità da 6 a 12 mesi



Idoneità da 1 a 2 anni



Idoneità da 2 anni a “normale”

**Classe di rischio 1
(scarsa entità)**



Idoneità da 6 a 12 mesi



Esito sfavorevole



Invio al Centro Alcolologico

Classe di rischio 2
(media entità)



da NON idoneità per 3 mesi a
Idoneità per 3 mesi



Aumento progressivo se esito
favorevole dopo invio al Centro
Alcologico

**Classe di rischio 3
(elevata entità)**



NON idoneità non inferiore a 6 mesi



**Aumento progressivo se esito
favorevole dopo invio al Centro
Alcologico**

INFINE siamo di nuovo
al lavoro.....

Per rivedere la DGR 1423/2004
sull'ATTIVITÁ delle CML


operanti presso le AZIENDE U.S.L.
della REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vogliamo reintrodurre i corsi infoeducativi “a
tappeto” e rivedere il protocollo valutativo...

GRAZIE

PER

L'ATTENZIONE....



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena